

D.M. 5 febbraio 1996

Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
di concerto con
Il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità

Visto l'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", che stabilisce che le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali dei veicoli in circolazione e dei loro dispositivi di equipaggiamento sono quelle contenute nelle direttive comunitarie, qualora esistenti;

Visto l'art. 229 dello stesso decreto legislativo che stabilisce che, nelle materie dallo stesso disciplinate, le direttive comunitarie sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite;

Visto l'art. 71, comma 3, dello stesso decreto legislativo che stabilisce che il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, fissa periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi, che riguardano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione e sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento;

Visto l'art. 237, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta a quelle indicate nell'appendice VIII al titolo III del suddetto regolamento;

Tenuto conto che le norme emanate con la direttiva 70/220/CEE del Consiglio delle Comunità europee, riguardanti misure contro l'inquinamento atmosferico derivanti dai gas di scarico prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli, sono state recepite con legge 3 giugno 1971, n. 437;

Tenuto conto che il controllo delle emissioni dei veicoli con motore ad accensione per compressione è stato regolamentato, fino al 31 dicembre 1992 dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

Vista la direttiva 92/55/CEE del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, stabilendo prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli;

Decreta:

1. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonché dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale.
2. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione devono soddisfare le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto stesso.
3. 1. Su richiesta del costruttore, o del suo legale rappresentante e sulla base di prove da questo fornite, possono essere fissati dalla Direzione generale della M.C.T.C. valori limite di emissione più elevati di quelli previsti dal presente decreto per tipi di veicoli che, all'atto dell'omologazione CEE, non abbiano potuto rispettare detti valori.
4. 1. Con successivo decreto verrà emanata, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina relativa alla revisione dei veicoli limitata al controllo dell'inquinamento atmosferico.

ALLEGATO

1. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le cui emissioni non sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.

1.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

- a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni;
- b) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile;
- c) determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico, con il motore al regime minimo in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità delle procedure previste

al Capo III, punto c1), della circolare 22 maggio 1995, n. 88/1995, del Ministero dei trasporti e della navigazione (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1995).

1.2. Per il controllo previsto al punto 1.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

1.3. Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio misurato con motore disinnestato al regime di minimo è:

a) per i veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 del 4 agosto 1971 o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 del 2 agosto 1971 ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986: 4,5% vol.;

b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1986: 3,5% vol.;

c) per i veicoli omologati precedentemente all'atto OM 9439 o riconosciuti nel tipo precedentemente all'atto RT 1902, ed immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1986, il limite di ossido di carbonio è quello derivante da un'accurata messa a punto del sistema di alimentazione e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni della casa costruttrice, tale da renderlo minimo tra quelli possibili, compatibilmente con le normali prestazioni del motore. Detta messa a punto deve essere eseguita da una delle imprese di autoriparazione, consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, ed il valore di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi certificato.

1.4. All'atto dell'accertamento deve essere inoltre certificata l'idoneità del veicolo a utilizzare benzina super senza piombo.

1.5 Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata le cui emissioni sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.

2.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti;

b) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;

c) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di ossido di carbonio nel gas di scarico, in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo.

Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità alle procedure previste al Capo III, punto c2), della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2.2. Per il controllo previsto al punto 2.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

2.3. I valori limite per i parametri di cui al precedente punto 2.1c sono:

a) Tenore di ossido di carbonio:

misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol.;

misurazione con motore al regime di 2000 (compreso) - 2500 giri al minuto: 0,3% vol.

b) Valore del rapporto lambda:

il valore di lambda, misurato con motore al regime di 2000 (compreso) - 2500 giri al minuto, deve essere pari a $1 \pm 0,03$ o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall'utente.

2.4. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

3. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea.

3.1 Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico, volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni;

b) misurazione dell'opacità delle emissioni allo scarico in accelerazione libera in conformità alle procedure previste al capo III, punto b), della dei trasporti e della navigazione.

3.2. Per il controllo previsto al punto 3.1b deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

3.3. Il valore limite per il livello di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina conformemente al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE.

Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:

per i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m⁻¹;

per i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m⁻¹.

Sono esentati da tali requisiti i veicoli immatricolati per la prima volta in altri Stati della Comunità europea anteriormente al 1° gennaio 1980.